



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"

Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG)

[fgis03900e@istruzione.it](mailto:fgis03900e@istruzione.it)

[fgis03900e@pec.istruzione.it](mailto:fgis03900e@pec.istruzione.it)

[www.liceobonghi-rosmini.gov.it](http://www.liceobonghi-rosmini.gov.it)

☎ Centralino: 0881/520018

☎ ☎ 0881/520069

**AVVISO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI  
CLASSI INTERMEDIE ANNO SCOLASTICO 2018/19  
SCADENZA 31/07/2018**

<b>CLASSE PRIMA IN SECONDA CLASSE SECONDA IN TERZA</b>	Consegna della ricevuta del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 1009400860 intestato a IST. ISTR. SUP. "Bonghi - Rosmini" Lucera o mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Istituto - <b>Codice IBAN:</b> <b>IT 34 B 05584 78440 000000012736</b> con causale: "Erogazione liberale A.S. 2018/19 di cui € 44,50 per ampliamento O.F."
<b>CLASSE TERZA IN QUARTA</b>	Consegna della ricevuta del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 1009400860 intestato a IST. ISTR. SUP. "Bonghi - Rosmini" Lucera o mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Istituto- <b>Codice IBAN:</b> <b>IT 34 B 05584 78440 000000012736-</b> con causale: "Erogazione liberale A.S. 2018/19 di cui € 44,50 per ampliamento O.F."
	Consegna della ricevuta del versamento di € 21,17 sul c.c. p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, con causale " <b>tassa di iscrizione e frequenza a.s. 2018/2019</b> ".
<b>CLASSE QUARTA IN QUINTA</b>	Consegna della ricevuta del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 1009400860 intestato a IST. ISTR. SUP. "Bonghi - Rosmini" Lucera o mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Istituto- <b>Codice IBAN:</b> <b>IT 34 B 05584 78440 000000012736-</b> con causale: "Erogazione liberale A.S. 2018/19 di cui € 44,50 per ampliamento O.F."
	Consegna della ricevuta del versamento di € 15,13 sul c.c. p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, con causale " <b>tassa di frequenza a.s. 2018/2019</b> ".

N.B.

- Il contributo volontario di € 50,00 è così ripartito:
  - € 5,50 per il rimborso dell'assicurazione per INFORTUNI-RCT-TUTELA GIUDIZIARIA;
  - € 44,50 per ampliamento offerta formativa.
- Con delibera del Consiglio d'Istituto n.70 del 01/03/2018, l'erogazione liberale di € 50,00 è stata abbassata di € 10,00 per ogni figlio iscritto, oltre il primo, appartenente allo stesso nucleo familiare.
- Per l'esonero dal pagamento delle sole tasse governative di iscrizione e frequenza vedi note allegate.



Il Dirigente scolastico  
Prof. Matteo Capra

## ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

	REQUISITI
PER MERITO SCOLASTICO (media 8/10 oppure ottimo)	Media dei voti non inferiore agli 8/10, relativa all'anno scolastico 2017/18, indipendentemente dalle condizioni economiche.
PER MOTIVI ECONOMICI	vedi tabella dei limiti di reddito
CATEGORIE SPECIALI	Ciechi civili, studenti stranieri, figli di cittadini italiani residenti all'estero, orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 200 del T.U. n° 297/1994)

Le tasse scolastiche di cui all'art. 200, co.I, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23 5 1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione<sup>1</sup> - € 6,04;
- tassa di frequenza - € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09<sup>2</sup>;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

L'art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l'altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2018/2019, in ragione dello 0.9 per cento, come indicato nel seguente prospetto.

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016	Rivalutazione in ragione dello 0.9 % con arrotondamento all'unità di euro superiore	Limite massimo di reddito per l'a.s. 2018/2019 riferito all'anno d'imposta 2017
1	€ 5.384,00	€ 49,00	€ 5.433,00
2	€ 8.928,00	€ 81,00	€ 9.009,00
3	€ 11.474,00	€ 104,00	€ 11.578,00
4	€ 13.703,00	€ 124,00	€ 13.827,00
5	€ 15.931,00	€ 144,00	€ 16.075,00
6	€ 18.056,00	€ 163,00	€ 18.219,00
7 e oltre	€ 20.176,00	€ 182,00	€ 20.358,00

Con l'occasione, in relazione al versamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 9 novembre 2016, n. 12474, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

(1) La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

(2) Si precisa che, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.L. 15 giugno 2010, l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.